

Roma, 8 marzo 2016
Prot. n. 225 /SEGR./15

Oggetto: Lettera aperta a Società e tesserati

Spett.li
Società di Roma e Provincia
c.a. Loro Presidenti e Tesserati

Gentili Presidenti e tesserati tutti,

prendo spunto dalle nostre finali giovanili di queste ultime domeniche, cui ho assistito personalmente, e dalle segnalazioni che a vario titolo giungono in Comitato per altre gare, magari meno rilevanti ma evidentemente non meno "sentite", per esprimere il mio rammarico, il mio disappunto per il ripetersi, sempre più frequente, sui campi dei nostri campionati, soprattutto giovanili, di episodi e di atteggiamenti per nulla edificanti e affatto contrari ai principi cardine dell'ordinamento sportivo tenuti da tesserati e dal pubblico e che discendono da una cultura ed una educazione sportiva assente o distorta e da altrettanto carente conoscenza delle regole di gioco della nostra disciplina.

Pur potendo comprendere come durante una partita i giocatori, il pubblico, possano "rumoreggiare" su un errore arbitrale, presunto o effettivo che sia, non posso invece comprendere e tollerare che presunti "tifosi" (quasi sempre persone adulte, spesso genitori degli atleti in campo) rivolgano insulti e offese gratuite a chi arbitra, spesso ragazzi e ragazze solo di qualche anno più grandi di chi sta giocando in campo, come anche ai coetanei dei propri figli che stanno dall'altra parte della rete.

Non mi stancherò mai di ripetere che **il tifo deve essere sempre "a favore" e mai "contro"**! Il tifoso deve sostenere la propria squadra sapendo che questo supporto emotivo contribuisce, spesso tanto, alla prestazione dei giocatori. Accorgersi che ci sono giovanissimi atleti che si imbarazzano e prendono le distanze dai comportamenti degli adulti sugli spalti, se fa onore al loro essere responsabili e sportivi, deve però far riflettere, e seriamente.

E la stessa cosa vale per i tesserati "adulti", allenatori e dirigenti, che tante, troppo volte, si rendono protagonisti di atteggiamenti e parole non consone ad un "educatore sportivo" quale dovrebbero essere. E' anche questo, amara considerazione, troppe volte discende da una distorta concezione di "agonismo", che di sportivo però non ha nulla, e da una conoscenza lacunosa dei nostri regolamenti.

Regolamenti che, si, saranno complicati e non di immediata comprensione, e che, in partita, spetta ai NOSTRI arbitri applicare in primis, e ho volutamente scritto NOSTRI perché deve arrivare a Voi tesserati e, tramite voi, passare ai Vostri sostenitori, il messaggio che gli arbitri sono patrimonio del nostro movimento - come lo sono gli atleti, i tecnici e i dirigenti - e come tale vanno tutelati e, soprattutto nel loro "apprendistato" provinciale, vanno sostenuti, incoraggiati a migliorarsi, anche nella conoscenza stessa delle regole, e non offesi o derisi se non peggio. E questo vale per chiunque sia l'arbitro, federale, associato o tesserato che sia.

Sicuramente gli arbitri devono conoscere le regole più degli altri e saperle applicare ma queste, e lo sa ognuno di Noi per propria personale esperienza, non si imparano in un giorno né si finisce mai di impararle, anche perché ogni tanto cambiano, se ne aggiungono di nuovo e se ne tolgono altre.

Quindi, se vogliamo arbitri più preparati, dateci modo, con giuste segnalazioni e consigli, di supportarci nel nostro lavoro di loro formazione e preparazione e facciamo in modo che non smettano anzitempo.

L'arbitro va sempre rispettato, come persona e come ruolo. Non può diventare il parafulmine di ignoranze regolamentari o alibi da prestazione.

Ciò detto, il Comitato ritiene doveroso richiamare tutti – tesserati, addetti ai lavori, tifosi - ad avere **sempre** un comportamento rispettoso dell'avversario che si ha di fronte, dell'arbitro che dirige la partita, del sostenitore che si ha affianco.

Il Comitato non intende minimizzare alcun episodio di anti-sportività e di violenza, verbale o fisica che sia, e adotterà i provvedimenti e le iniziative opportune per far sì che i palazzetti e le palestre siano solo luoghi di confronto sportivo e civile convivenza.

Altresì chiede la collaborazione delle proprie Società e dei propri tesserati affinché si comprenda che la pallavolo è e deve restare prima di tutto una passione ed un divertimento per chi la pratica e per chi la guarda, impegnandosi ciascuno per la propria parte a rendere ciò concreto.

Per giusta memoria e conoscenza, riporto in calce alcune regole-base del nostro sport.

Con l'auspicio di un pronto e positivo riscontro e nel restare a disposizione per ogni contributo fattivo di miglioramento tecnico e accrescimento culturale del nostro movimento, porgo i miei più cordiali e sportivi saluti.

f.to Il Presidente
Prof. Claudio Martinelli

dal CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO del CONI

Art. 2 – Principio di lealtà

I tesserati (...) devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

I tesserati (...) cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

Art. 5 – Principio di non violenza

I tesserati (...) non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia.

I tesserati (...) devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

dal REGOLAMENTO GIURISDIZIONALE FIPAV

Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento Giurisdizionale

1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (*fair play*), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione.

2. I comportamenti difforni sono sanzionati secondo le disposizioni del presente Regolamento, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.

3. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto

Art. 75 -Responsabilità dei tesserati

1. I tesserati e gli atleti rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione del presente regolamento.

2. I Dirigenti dotati della legale rappresentanza della Società sono ritenuti responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni commesse dalle Società medesime.

3. I Dirigenti e tesserati accompagnatori rispondono della disciplina dei singoli atleti e collettiva della squadra prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, nonché del contegno dei giocatori non impegnati in essa, ferma restando la responsabilità individuale di ciascuno di loro.

Art. 76 – Responsabilità delle società

1. Le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.

2. Le Società sono responsabili, salvo prova contraria, dell'operato e del comportamento dei propri Dirigenti, soci e tesserati.

3. Le Società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori sia sui propri impianti di gara sia su quelli delle Società avversarie.

4. Le Società rispondono inoltre dell'ordinato svolgimento della gara sul proprio impianto di gara e della mancata richiesta della forza pubblica. Quest'ultima omissione comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.

(...)

Art.78 - Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della federazione e degli organi federali

1. A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere a terzi o pubblicamente anche attraverso la stampa o le emittenti radio televisive, giudizi o rilievi lesivi del prestigio e della reputazione di Organi Federali, Organismi, affiliati e tesserati, di soggetti operanti nell'ambito federale.

2. Il tesserato e l'affiliato che contraddicano al suddetto divieto con parole, scritti o azioni e ledano gravemente la dignità, il decoro e il prestigio della Federazione e degli Organi Federali sono puniti rispettivamente con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a gg.15 e non superiore ad un anno o con l'ammenda da 50 sino a 3000 €.

Art. 80 - Intemperanze dei sostenitori

1. Le Società rispondono dei comportamenti indicati al comma successivo, posti in essere da sostenitori sia in gare disputate sul proprio campo che in trasferta.

2. Sono puniti con l'ammenda da € 200,00 fino ad un massimo di € 50.000,00:

- a) esposizione di striscioni offensivi e/o di incitamento alla violenza;
- b) uso di standardi con aste, qualora costituiscano fonte di pericolo;
- c) offese e minacce verbali dirette contro arbitri, ufficiali di gara o tesserati;**
- d) lancio di oggetti o sputi in direzione di arbitri, ufficiali di gara o tesserati;
- e) lancio o esplosione di mortaretti, petardi e simili.

3. I comportamenti di cui al comma precedente, ove assumano connotati di particolare gravità ovvero producano obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara o alla partecipazione alla stessa, sono puniti con la sanzione della perdita della gara e del divieto di disputare una o più gare sul proprio campo.

dal REGOLAMENTO GARE FIPAV

Art. 17 – Servizio d'ordine

1. Secondo le norme previste dalle leggi in vigore, gli affiliati sono responsabili del mantenimento dell'ordine nei campi di gioco, della tutela degli ufficiali di gara, dei dirigenti federali e delle squadre ospitate prima, durante e dopo l'incontro, dal loro arrivo nei pressi dell'impianto e fino alla loro partenza dalla zona sede dell'impianto, nonché del comportamento dei propri sostenitori.

Art.18 - Doveri di ospitalità

1. L'affiliato ospitante dovrà tenere in efficienza lo spogliatoio per gli arbitri e per la squadra ospitata e dovrà provvedere alla dovuta assistenza in caso di incidenti e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 29 - Andamento irregolare dell'incontro

1. Se si verificano eventi che influiscono decisamente sul regolare svolgimento dell'incontro, salva l'applicazione delle sanzioni previste nel Regolamento Giurisdizionale, all'affiliato responsabile verrà inflitta la sanzione della perdita della partita ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Giurisdizionale.

2. Se la responsabilità di detti eventi appartiene ad entrambi gli affiliati, salve sempre le altre sanzioni disciplinari, entrambi saranno dichiarati perdenti e nessuno vincitore.

3. In caso di incidente provocato dagli spettatori o di invasione di campo, il primo arbitro sospende il gioco ed invita i dirigenti ed il capitano della squadra ospitante a ristabilire l'ordine entro il limite di tempo che egli ritiene opportuno. Allo scadere di questo tempo, se la causa di interruzione permane, ordina agli ufficiali di abbandonare il campo insieme a lui, annota l'incidente sul referto e compila un rapporto che invia entro 24 ore al Giudice Unico competente per l'omologa della gara.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, l'arbitro, in presenza di un evento legittimante l'immediata interruzione della gara e contemporaneamente di una situazione ambientale non idonea all'accoglimento di detto provvedimento, può disporre la prosecuzione dell'incontro pur ritenendolo formalmente concluso al momento del verificarsi della causa interrottiva. Anche in questo caso, al termine dell'incontro, annota i fatti sul referto e compila un rapporto che invia entro 24 ore al Giudice Unico competente per l'omologa. La decisione dell'arbitro potrà essere annullata dall'organo giudicante se non ne sussistano i presupposti.